

Determinazioni in ordine all'inquadramento della sottomisura 1.1 del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano l'adeguamento della base giuridica, nell'ambito della misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione", della sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia relativamente all'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, in particolare al regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014). Le presenti determinazioni riguardano esclusivamente gli aiuti per il trasferimento di conoscenze nel settore forestale e per quelli a favore delle PMI nelle zone rurali, in conformità agli articoli 38 e 47 del predetto regolamento.

Riferimenti normativi della sottomisura da esentare

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUUE n. C 326 del 26/10/2012);
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUUE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 14 "Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione" e 81 "Aiuti di Stato";
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUUE L 193 del 01.07.2014);
- Decisione C (2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea approvato il programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

- Delibera della Giunta regionale del 16/10/2015, n. 2033, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Condizioni generali per il riconoscimento degli aiuti

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e, nello specifico:

del par. 1, lettera a), il quale fa espresso riferimento agli "aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI): ii) per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, nella misura in cui tali aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) o concessi a titolo di finanziamenti nazionali integrativi a favore di misure cofinanziate;

del par. 1, lettera e), che prevede aiuti a favore del settore forestale;

del par. 4, lettere a), b), c) e d), ove si dispone che il regolamento di esenzione non si applica:

- a) ai regimi di aiuto di cui agli articoli 17, 32 e 33, all'articolo 34, paragrafo 5, lettere da a) a c), e agli articoli 35, 40, 41 e 44 del presente regolamento, se la dotazione annuale media destinata agli aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall'entrata in vigore del regime in questione;
- b) a eventuali modifiche dei regimi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla compatibilità del regime di aiuti ai sensi del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del piano di valutazione approvato;
- c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

del par. 5, lettera a), che dispone di non applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

del par. 6, ai sensi del quale il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;

del par. 7, secondo il quale il regolamento non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

dell'art. 2 "Definizioni" e, nello specifico:

- "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento 702/2014;

- "regime di aiuto": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
- "impresa in difficoltà": impresa definita all'art 2, punto 14 del reg 702/2014, vale a dire un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
- "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
- "norma dell'Unione": una norma obbligatoria stabilita dalla legislazione dell'Unione europea che fissa il livello che deve essere raggiunto dalle singole imprese con particolare riguardo all'ambiente, all'igiene e al benessere degli animali; non sono tuttavia ritenute norme dell'Unione le norme o gli obiettivi fissati a livello dell'Unione vincolanti per gli Stati membri ma non per le singole imprese
- "programma di sviluppo rurale": il programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- "trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale si ottiene un prodotto che non rientra nell'allegato I del trattato;

- "zone c non predefinite": zone designate da uno Stato membro, a propria discrezione, come "zone c", a condizione che lo Stato membro dimostri che tali zone soddisfano determinati criteri socioeconomici e che esse sono designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il periodo 10 luglio 2014 — 31 dicembre 2020, in conformità alle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione", secondo il quale i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento;

dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti", in particolare:

del par. 1, che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti");

del par. 2, lettera a), che dispone che siano considerati tali la categoria di aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

dell'art. 6 "Effetto di incentivazione", segnatamente:

del par. 1, che dispone che il regolamento si applichi unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione;

del par. 2, che dispone che condizione perché gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione è che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell'attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", in particolare:

del par. 1, che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate;

del par. 2, che dispone che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

del par. 3, che dispone che quando gli aiuti sono concessi in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo;

del par. 4, che dispone che gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti.

dell'art. 8 "Cumulo", in particolare:

del par. 5 che dispone che le agevolazioni di cui al presente regime non potranno essere cumulati con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti nel presente regolamento;

del par. 6, secondo il quale gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento di esenzione non possono essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento;

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", segnatamente:

del par. 1 che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del presente regolamento o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti;

del par. 2 che dispone che lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione, in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale, delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato:

- a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse;
- b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui al paragrafo 1, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo;
- c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 42 del trattato;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", ove si stabilisce che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

dell' art. 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato ai sensi del presente

regolamento senza adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;

dell'art. 12 "Relazioni" e in particolare:

del par. 1 che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art. 13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento.

Condizioni specifiche per la categoria di aiuto di cui all'articolo 38 "Aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione nel settore forestale".

par. 2: Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching). Possono beneficiare del sostegno anche gli scambi interaziendali di breve durata nel settore forestale, nonché le visite di aziende silvicole.

par. 3: Gli aiuti finanziano i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze;

par. 4: Gli aiuti di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze;

par. 5: Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni;

par. 6: L'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Condizioni specifiche per la categoria di aiuto di cui all'articolo 47 "Aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali".

par. 2: Gli aiuti:

a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento:

i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o

ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i);

e

- b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a).

par. 3: Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching).

par. 4: Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze;

par. 5: Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze. Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

par. 6: Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili attive nella zona rurale interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti.

par. 7: L'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti: 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.

Disposizioni specifiche del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 del Friuli Venezia Giulia per la Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Titolo del regime di esenzione: “Aiuti per il trasferimento di conoscenze nel settore forestale e a favore delle PMI nelle zone rurali”.

Il regime fa riferimento alla Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”, sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze” del PSR 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, limitatamente agli aiuti per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, in conformità a quanto disposto dagli articoli 38 e 47 del regolamento (UE) n. 702/2014.

Le iniziative di formazione e di acquisizione delle competenze devono riguardare le tematiche richiamate dal PSR 2014-2020 con riferimento agli obiettivi e alle priorità (focus area) di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 1305/2013 e in relazione :

- agli aspetti relativi alla gestione tecnica, economica e commerciale dell'azienda agricola, agro alimentare o forestale e utilizzo delle ITC;
- agli aspetti di carattere ambientale, comprese le norme finalizzate alla tutela e alla conservazione della biodiversità e ai tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse in considerazione anche dei cambiamenti climatici;
- agli aspetti di carattere socio-culturale dell'attività agricola;
- alle tematiche della sicurezza, quale formazione ulteriore rispetto all'obbligatoria.

I focus area sono i seguenti:

- 2A: migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
- 2B: favorire l'ingresso degli agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare il ricambio generazionale;

- 3A: migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- P4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
 - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
 - prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.
- 5C: favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;
- 5E: promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale;
- 6A: favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;
- 6B: stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

I destinatari finali delle operazioni formative sono:

- a) dipendenti, titolari, legali rappresentanti e soci di imprese operanti nel settore agricolo o forestale o delle PMI operanti nel settore agro alimentare che siano potenzialmente eligibili quali beneficiari del PSR;
- b) proprietari di terreni agricoli e forestali situati in Friuli Venezia Giulia;
- c) gestori di aree forestali situate in Friuli Venezia Giulia;
- d) altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo della gestione delle aree rurali che siano potenzialmente eligibili quali beneficiari del PSR.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a € 2.275.000,00, di cui € 980.980,00 quale quota FEASR e € 1.294.020,00, quale quota di cofinanziamento nazionale e di cui € 455.000,00 per il settore forestale e € 1.820.000,00 a favore delle PMI nelle zone rurali.

Il regolamento di attuazione/l'avviso relativo alla tipologia di intervento in esame sarà emanato e attuato solo a seguito della formale ricezione del numero di registrazione del regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione, che avverrà per il tramite della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione europea, costituirà prova dell'effettiva registrazione del regime.

I beneficiari dell'intervento 1.1 sono le micro, piccole e medie imprese, così come definite nell'Allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, nel settore forestale e nelle zone rurali.

Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze.

Non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) 702/2014, né sono liquidati contributi alle imprese su cui pende un ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione.

L'intensità di aiuto è pari:

- al 100 % dei costi ammissibili nel caso di aiuti a favore di PMI attive nel settore forestale;
- al 60% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese nelle zone rurali;
- al 70% dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese nelle zone rurali.

La gestione finanziaria delle attività formative avviene mediante l'applicazione delle opzioni di semplificazione previste dalla normativa comunitaria (regolamento (UE) n. 1303/2013 e regolamento (UE) n. 1304/2013). In particolare, trovano applicazione le "Tabelle standard di costi unitari per la realizzazione di operazioni formative finanziate dal FSE, articolo 11, par. 3, lett. b9, punto iii) del regolamento (CE) n. 1081/2006, come modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 396/2009", approvate con deliberazione della Giunta regionale (DGR) del 2 dicembre 2010, n. 2461 e i "Costi unitari fissi – CUF – calcolati applicando tabelle standard di costi unitari, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamento (CE) n. 396/2009", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione del 29 marzo 2012, n. 514, come integrati con successiva deliberazione del 18 aprile 2013, n. 777.

I Costi standard (Costi Unitari Fissi - CUF) applicabili tengono conto dei seguenti costi ammissibili: a. costi di preparazione, organizzazione, coordinamento e realizzazione delle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze; b. costi inerenti alla diffusione dei risultati; c. spese di direzione, di gestione, di controllo e generali connesse allo svolgimento delle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze.

Le operazioni sono gestite attraverso l'applicazione del CUF 2, di cui al documento CUF (DGR n. 514 del 29 marzo 2012, come integrato con DGR n. 777 del 18 aprile 2013), pari a euro 146,00 ora corso, per quanto concerne i percorsi di formazione permanente, con il CUF 10, pari a euro 99,00 ora corso, per quanto concerne la formazione individuale.

Il costo dell'operazione derivante dall'applicazione del CUF 2 è determinato nel modo seguente:

- CUF2 (ora corso euro 146,00) * (n. ore attività d'aula).

Il costo dell'operazione derivante dall'applicazione del CUF 10 è determinato nel modo seguente:

- CUF10 (ora corso euro 99,00) * (n. ore attività di coaching).

Precisato che il costo approvato a preventivo costituisce il costo massimo ammissibile a conclusione del percorso formativo, in fase di consuntivazione del percorso formativo medesimo, il costo dell'operazione è determinato con l'applicazione delle modalità di trattamento del CUF 2 o del CUF 10 indicate nel documento CUF sopra citato.

Le operazioni formative gestite con il CUF 2 devono prevedere un numero di allievi ammessi all'operazione almeno pari al numero minimo indicato nella tabella che segue:

CUF		Valore	Numero minimo di allievi ammessi all'operazione	Numero minimo di allievi che concludono l'operazione richiesto per il completo riconoscimento del CUF	Decurtazione del CUF per ogni allievo inferiore al numero minimo
CUF 2	Formazione permanente	146,00	12	10	1/12

Il costo dell'attività alla quale si applica la prevista quota di cofinanziamento si calcola moltiplicando il CUF 2 per il numero delle ore del corso, suddividendolo poi per 12 (numero minimo allievi). Tale quota viene versata all'atto dell'iscrizione da parte dell'impresa. Nel caso dei percorsi individuali di coaching, il costo viene determinato moltiplicando il CUF 10 per il numero delle ore. Su tale costo viene determinata la quota di partecipazione privata da parte dell'azienda di appartenenza del partecipante.

Nel caso di cofinanziamento l'operatore comunica il costo dell'edizione del prototipo detraendo le quote di partecipazione privata dal costo complessivo previsto dall'applicazione dei rispettivi CUF.

La domanda di aiuto, come stabilito dall'art. 6, par. 2, del regolamento (UE) n. 702/2014, deve contenere le seguenti informazioni:

- nome e dimensione dell'impresa;
- descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione del progetto o dell'attività;
- elenco dei costi ammissibili;
- tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

È esclusa la possibilità di cumulo con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili, come previsto dall'art. 8 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Per quanto non previsto dalle disposizioni del regolamento di attuazione si applica la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale, in particolare, i regolamenti (UE) 1303/2013 e 1305/2013, i regolamenti comunitari delegati attuativi degli stessi, nonché il PSR 2014-2020 e la legge regionale 7/2000.